

Oggetto: Programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro per il biennio 2022-2023 e aggiornamento annuale della programmazione 2021-2022, ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il D. Lgs. 21 gennaio 2004 n. 38 pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004, con il quale viene istituito l'INRiM;
- Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 5 novembre 2016, approvato con Decreto del Presidente n. 73/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 2018, in particolare l'art. 6, co. 1, lett. c);
- Visto il Regolamento dell'INRiM per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. 1478 del 30 gennaio 2018;
- Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., recante il "Codice dei contratti pubblici" e, in particolare l'art. 21:
 - co. 1, il quale prescrive che "Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio ...";
 - co. 6, in base al quale "Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati"
 - co. 7, per cui "Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 29, comma 4";
- Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali", in vigore dal 24 marzo 2018 e, in particolare, l'art. 7:

co. 6 il quale stabilisce che “Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono all’aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e del relativo elenco annuale. Gli altri soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del codice approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l’ordinamento proprio di ciascuna amministrazione”;

co. 8, il quale ammette che i programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente, “qualora le modifiche riguardino: a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell’elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi; b) l’aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale; c) l’aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie; d) l’anticipazione alla prima annualità dell’acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma biennale degli acquisti; e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

co. 9, secondo cui “un servizio o una fornitura non inseriti nell’elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un servizio o una fornitura non inseriti nella prima annualità del programma possono essere altresì realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione”;

co. 10, ai sensi del quale “le modifiche ai programmi di cui al comma 8 sono soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, del codice”;

- Vista la determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 28 ottobre 2015 n. 12, recante “Aggiornamento al piano nazionale anticorruzione”, con riferimento alla parte speciale “approfondimento 1 – area di rischio contratti pubblici”, dove si riconosce l’importanza strategica della fase di programmazione delle acquisizioni di servizi e forniture;
- Viste le Linee Guida ANAC n. 15, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 494 del 05 giugno 2019, recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici», che al par. 10 individua le situazioni di rischio, tra l’altro, nella fase di programmazione;

- Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 26 ottobre 2016, recante "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti in materia di pubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici sul sito informatico dell'Osservatorio, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del d.lgs. 50/2016", dove si precisa che "nelle more dell'adeguamento definitivo dei sistemi informatici dell'Autorità, le amministrazioni aggiudicatrici devono adempiere agli obblighi previsti dall'art. 21, comma 7, del Codice mediante la pubblicazione dei programmi sul proprio profilo di committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti";
- Visto l'art. 1, co. 449 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1 co. 150 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prescrive l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di ricorrere alle convenzioni quadro CONSIP per i loro approvvigionamenti;
- Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 , c.d. Legge di Stabilità 2016, e in particolare, l'art. 1:
 - co. 494 e co. 516, in cui si ribadisce l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di approvvigionarsi mediante gli strumenti CONSIP e, per quanto concerne i beni e i servizi informatici e di connettività, di poter derogare alle acquisizioni tramite i citati strumenti solo tramite espressa autorizzazione dell'organo di vertice e trasmissione della determinazione a contrarre all'AGID, con modalità che sono tuttora via di definizione;
 - co. 512, che prevede che, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività e fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, e quindi anche INRiM, provvedano agli approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite la società Consip S.p.a. o tramite soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
 - co. 505, che prevede che le amministrazioni pubbliche comunichino, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori;
- Visto l'art. 4, (Semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca) del Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", conv. in Legge 20 dicembre 2019, n. 159, secondo cui "Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione: a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica; b) le disposizioni di cui all'articolo 1,

commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività”;

- Visto l'art. 10, co. 3, del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124” , che, modificando l'art. 1 co. 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (c.d. “Legge Finanziaria 2007”), sottrae gli enti di ricerca dall'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca;
- Visto il D.L. 16 luglio 2020 n. 76, conv. in l. 120 del 2020, e s.m.i. “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e, in particolare, gli articoli da 1 a 4 e 8;
- Vista la Programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro per il biennio 2021-2022 e relativi aggiornamenti, redatta ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., come pubblicata sul sito dell'INRiM nella sezione “Amministrazione trasparente - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari distinti per ogni procedura - Programmazione”;
- Richiamato il contenuto dell'art. 7 co. 8, 9 e 10 del citato Decreto MIT n. 14/2018;
- Evidenziato che gli enti di ricerca hanno come propria *mission* istituzionale l'innovazione e lo sviluppo, le quali rendono in larga parte impossibile una programmazione dettagliata degli acquisti di beni e servizi funzionali alla ricerca, essendo le relative esigenze frequentemente derivanti dagli esiti, incerti o imprevedibili, dei progetti in corso di sviluppo;
- Evidenziato, altresì, che la definizione degli acquisti specifici per la ricerca deve tenere conto anche delle opportunità di finanziamento che potranno sorgere in corso d'anno;
- Visto che al fine di completare la programmazione, gli uffici hanno provveduto a raccogliere le segnalazioni pervenute dalle Divisioni Scientifiche e dai principali Servizi dell'amministrazione e verificato che non sono state manifestate nuove esigenze di acquisto di importo superiore a 1 milione di euro;
- Considerato che le modalità di acquisizione indicate nel prospetto allegato devono essere ritenute presunte, essendo la loro effettiva determinazione possibile solo in fase di istruttoria della singola procedura, dovendosi valutare in concreto ogni caratteristica e aspetto, anche di contesto, come, ad esempio, la presenza o meno di una convenzione Consip attiva nel momento in cui si deve procedere all'acquisto;
- Dato atto che si deve tenere in considerazione, inoltre, che alcune acquisizioni, determinate da esigenze di ricerca, possono essere effettuate solo da determinati operatori economici (es. materiale di laboratorio come determinati agenti chimici, specifiche attrezzature, etc.), in quanto

la sostituzione di determinati materiali o l'approvvigionamento di differenti attrezzature potrebbero alterare gli standard della ricerca e invalidarne i risultati, o non risultare compatibile con le caratteristiche tecniche delle altre strumentazioni già in dotazione dei laboratori, così come i servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature devono tenere conto della specificità delle stesse;

- Su proposta del Direttore generale;
- Con voti unanimi favorevoli dei presenti, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a :

- 1) di approvare la programmazione delle acquisizioni relative ai beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro per il biennio 2022-2023 e l'aggiornamento annuale della programmazione 2021-2022, di cui all'allegato "B" alla presente deliberazione;
- 2) di autorizzare sin da ora l'espletamento delle procedure inserite in programmazione, delegando il Direttore Generale a determinare, con proprio provvedimento e anche per gli acquisti di importo superiore alla soglia europea, le modalità di affidamento, gli elementi essenziali di ciascuna di esse, la nomina dei componenti delle commissioni di aggiudicazione, gli atti di aggiudicazione definitiva e la stipulazione dei conseguenti contratti nonché l'eventuale pubblicazione di un avviso di preinformazione ai sensi dell'art. 70 co. 1 del D.lgs. n. 50 del 2016;
- 3) di dare atto che gli importi dei costi massimi presunti delle acquisizioni riportate nell'allegato sono coerenti con le previsioni dei budget pertinenti e che, con le rispettive determinazioni a contrattare di cui al punto precedente, sarà inoltre verificata l'effettiva consistenza di detti importi;
- 4) che i beni e i servizi saranno acquisiti prioritariamente tramite il ricorso alle Convenzioni Consip o, fatta eccezione per gli acquisti funzionalmente destinati all'attività di ricerca, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e, dove possibile, mediante accordi quadro appositamente stipulati da INRiM;
- 5) che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi oggetto della presente deliberazione sia pubblicato sul [profilo](#) di committente INRiM.

Allegati:

1. ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 - QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
2. ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 - ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

3. ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 - ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Moreno Tivan)

IL PRESIDENTE
(Prof. Diederik Sybolt Wiersma)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005